



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 31/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-----------------	--

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	CRIVELLI FEDERICO	Giustific. Assente
LONGHI FEDERICO	Presente	LOMBARDINI ANDREA	Presente
PANTANI SOFIA	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
GELATI LUIGI	Giustific. Assente	MOLINARI ELENA	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	FRANCESCONI GIULIA	Presente
CICOLA CINZIA	Presente	GALLI FRANCESCO	Presente
DE DONNO MARTINA	Presente	MAGNANINI FABRIZIO	Presente
TOTARO MATTEO	Presente	ANDREELLA NICOLA	Presente
MONTAGNANI CLAUDIO	Presente		

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo .

E' altresì assente l'Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Federico Longhi che illustra l'argomento, seguono gli interventi dei Consiglieri come riportato nell'allegato a margine del presente atto;

PREMESSO CHE:

l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla Legge n. 225 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017 n. 96, dispone al comma 2 che " A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.”;

l'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016 ha previsto inoltre, con decorrenza dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) che è un ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate

DATO ATTO CHE:

al citato Ente, privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e a semplice richiesta unilaterale, delle Amministrazioni Pubbliche Locali delle entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;

l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni Pubbliche, rispettando le Direttive Europee;

il Comune può esercitare la facoltà concessa di avvalersi per la riscossione spontanea e coattiva, a decorrere dal 1° luglio 2017, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'adozione di apposita delibera comunale.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

RITENUTO per quanto esposto che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

RICHIAMATO l'art. 2-bis del D.L. 193/2016, in vigore dal 1° gennaio 2020, di seguito riportato:

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario;

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.

VALUTATO invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale.

TENUTO CONTO peraltro che gli oneri di funzionamento alla riscossione vengono disciplinati dall'art. 17 del D.Lgs. 112/1999 modificato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

RITENUTO, pertanto, di prevedere la possibilità di affidare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune per le motivazioni suddette, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, anche al succitato soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016.

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Servizi Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, allegati al presente atto;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n. 15 , astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PREVEDERE la possibilità di affidare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie del Comune, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, anche al succitato soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016;
3. DI APPROVARE, allo scopo, l'allegato schema di Convenzione che ne disciplina le modalità operative ed economiche, nel testo composto di n° 25 articoli (oltre agli allegati) che viene allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4. DI STABILIRE DI DARE incarico al Responsabile del Servizio Finanziario – Tributario per la sottoscrizione della predetta convenzione;
5. DI STABILIRE che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
6. DI DARE ATTO che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, con comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificatamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
Claudio Montagnani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossella Russo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
